Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 30 agosto 1932 - Anno X** — **Numero 200**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 3848

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 30 AGOSTO 1932-X:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1932 - Anno X, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Banco di Napoli (Sezione di credito fondiario):** Elenco delle cartelle 3.50 per cento sorteggiate il 1° agosto 1932. — **Banca nazionale del lavoro, in Roma (Gestione obbligazioni Marmi di Carrara e Fivizzano):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1932. — **Istituto di San Paolo di Torino (Credito fondiario):** Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 3 e 4 agosto 1932. — **Società anonima dei pollivendoli, in Milano:** 4ª strazione di obbligazioni ipotecarie. — **Ducale città di Zara:** 34ª estrazione del prestito comunale 4.50 % del 1911 eseguita a Zara il 1° agosto 1932. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Elenco delle obbligazioni estratte il 6 agosto 1932. — **Istituto italiano di credito fondiario, in Roma:** Elenco delle cartelle estratte il 1° agosto 1932. — **Banco di Napoli:** Elenco delle cartelle di credito fondiario, nuova emissione 5,50 per cento, sorteggiate l'11 agosto 1932. — **Società vinicola laziale, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1932.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1932, n. **1017**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una convenzione stipulata fra lo Stato e il comune di Palermo per la istituzione di un aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) e la cessione in uso al Comune medesimo di una zona del parco monumentale « Real Favorita » da adibire a campo di corse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una convenzione stipulata tra lo Stato ed il comune di Palermo, per la istituzione di un aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) e la cessione in uso al Comune medesimo di una zona del parco monumentale « Real Favorita » da adibire a campo di corse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1932, n. **1018**.

Trasporto di fondi dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno, in seguito al trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1932, n. 884, che trasferisce, dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, al Ministero dell'interno, tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Direzione generale degli affari di culto ed alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere al trasporto dei fondi, pei servizi sovra indicati, dallo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'esercizio finanziario 1932-33, nonchè delle relative appendici n. 1, n. 2 e n. 3, all'analogo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono apportate, nel conto della competenza, le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti.

Art. 2.

Le appendici n. 1, n. 2 e n. 3 allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1932-33, contenenti gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, e tutti i relativi allegati, per l'esercizio medesimo, vanno a costituire tre appendici, coi nn. 1, 2 e 3, all'analogo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Alle analoghe variazioni nel conto dei residui verrà provveduto con successivo decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Tutti gli atti concernenti i servizi suddetti, meno quelli relativi ai capitoli nn. 1 e 19 riferentisi agli stipendi e assegni vari al personale per il mese di luglio 1932, emessi, nell'esercizio in corso, sia in conto competenza che in conto residui, con imputazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, s'intendono riferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Anche per gli atti relativi ai bilanci di entrata e di spesa delle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, all'intestazione « Ministero della giustizia e degli affari di culto » dovrà intendersi sostituita la intestazione « Ministero dell'interno ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 169. — MANCINI.

Tabella di variazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	L.	781.000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	»	5.000
Cap. n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio	»	4.000
Cap. n. 19 — Cancellerie e segreterie giudiziarie. Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	»	723.000
Cap. n. 46 — Personale di ruolo degli Uffici per gli affari di culto. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	»	2.500.000
Cap. n. 47 — Indennità di tramutamento e di missione al personale degli uffici di culto	»	70.000
Cap. n. 48 — Spese d'affitto dei locali per gli uffici di culto (Spese fisse)	»	200.000
Cap. n. 49 — Stipendi ed altri assegni al personale ecclesiastico Palatino (Spese fisse)	»	32.000
Cap. n. 50 — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 3°, del Concordato Lateranense) (Spesa obbligatoria)		*per memoria*
Cap. n. 51 — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18, comma 3°, della legge 27 maggio 1929, n. 848)	L.	100.000
Cap. n. 54 — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (Spese fisse)	»	9.900
Cap. n. 55 — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico (Spese fisse)	»	6.235.000
Cap. n. 56 — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico	»	365.000
Cap. n. 57 — Borse di studio. Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi	»	50.000
Cap. n. 58 — Spese per la compilazione dell'inventario di cui all'art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848	»	30.000
Totale	L.	11.104.900

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese generali.

Cap. n. 1-*bis* — Stipendi ed assegni vari al personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia comandato al Ministero dell'interno (Spese fisse) (*a*)	L.	3.939.800
Cap. n. 3-*bis* — Indennità di traslocamento al personale di ruolo degli uffici di culto (*a*)	»	50.000
Cap. n. 4-*bis* — Indennità di missione al personale di ruolo degli uffici di culto (*a*)	»	20.000
Cap. n. 6-*bis* — Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo degli uffici di culto (*a*)	»	5.000
Cap. n. 7-*bis* — Sussidi al personale in attività di servizio degli uffici di culto (*a*)	»	4.000
Cap. n. 8-*bis* — Spese di affitto dei locali degli uffici di culto (Spese fisse) (*a*)	»	200.000

Spese per gli affari di culto (a).

Cap. n. 79-*bis* — Stipendi ed altri assegni al personale ecclesiastico Palatino (Spese fisse) (*a*)	»	32.000
Cap. n. 79-*ter* — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 3°, del Concordato Lateranense) (Spesa obbligatoria) (*a*)		*per memoria*
Cap. n. 79-*quater* — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18, comma 3°, della legge 27 maggio 1929, n. 848) (*a*)	L.	100.000

(*a*) Di nuova istituzione.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese generali.

Cap. n. 80-*bis* — Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale a ferma temporanea in servizio presso le Direzioni generali degli affari di culto e del Fondo per il culto (*a*)	L.	74.100

Spese per gli affari di culto (a).

Cap. n. 106-*bis* — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico (Spese fisse) (*a*)	»	6.235.000
Cap. n. 106-*ter* — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico (*a*)	»	365.000
Cap. n. 106-*quater* — Borse di studio. Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi (*a*)	»	50.000
Cap. n. 106-*quinquies* — Spese per la compilazione dell'inventario di cui all'art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (*a*)	»	30.000
Totale	L.	11.104.900

(*a*) Di nuova istituzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. **1019.**

Determinazione del contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villa San Giuseppe.

N. 1019. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villa San Giuseppe, già determinato in L. 28.210,58 col R. decreto 22 febbraio 1930, n. 1121, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue lire 24.427,56.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1020.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Rocco, nella frazione Piancastagna del comune di Ponzone.

N. 1020. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acqui, in data 1° aprile 1932, concernente la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Rocco, nella frazione Piancastagna del comune di Ponzone.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1021.**

Passaggio di sette Confraternite alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1021. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le seguenti Confraternite passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto concerne il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede:

1. Confraternita di Maria SS. del Rosario e S. Carlo, in Baschi;
2. Confraternita di Maria SS. del Carmine, in Baschi (Montecchio);
3. Confraternita del SS. Sacramento, in Baschi (Montecchio);
4. Confraternita di Maria SS. del Carmine in S. Andrea, in Orvieto;
5. Confraternita di Maria SS. della Stella, in Orvieto;
6. Confraternite riunite del SS. Sacramento e del Rosario, in Monterubiaglio di Castelviscardo;
7. Confraternite del SS. Sacramento, della Madonna del Carmine e del Rosario, in Allerona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1022.**

Autorizzazione alla Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza ad accettare un lascito.

N. 1022. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza è autorizzata ad accettare il lascito disposto a suo favore dal sig. Vittorio Tadini, con testamento olografo del 30 dicembre 1927-VI, e consistente nelle proprietà Faggiola e Vignazza, coi laghetti di Cittadella, Ballerini di Gariga ed America, siti nel comune di Podenzano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1023.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Teresa delle Carmelitane in Gallipoli.

N. 1023. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Teresa delle Carmelitane in Gallipoli ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo dell'immobile del quale esso è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestato ad Adelaide Briganti ed Ida Piccinno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1024.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Toscana dell'Ordine dei Servi di Maria, con sede in Firenze.

N. 1024. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Toscana, con sede in Firenze, dell'Ordine dei Servi di Maria ed è autorizzato il trasferimento alla Provincia medesima degli immobili, già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. **1025.**

Passaggio della Confraternita del SS. Sacramento in Mogliano Veneto alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1025. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, la Confraternita del SS. Sacramento in Mogliano Veneto passa alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. **1026.**

Autorizzazione ad accettare una donazione fatta allo Stato.

N. 1026. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato dal signor Camillo Carlucci di un appezzamento di terreno, della superficie di mq. 280, in Tivoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1027.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine sito in Genova.

N. 1027. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine sito in Genova, via Domenico Chiodo 55, ed è autorizzato il trasferimento al Monastero stesso di alcuni immobili, intestati a terzi, già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1932 - *Anno X*

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1932.
Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena (TETI) a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie di zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Vista la domanda in data 2 giugno 1932-X, con la quale la Società Telefonica Tirrena (TETI), allo scopo di unificare il proprio prestito obbligazionario preesistente ed attualmente ammontante a L. 108.059.000, mediante assorbimento e ritiro delle relative obbligazioni, e di soddisfare gli impegni assunti per la esecuzione di vasti lavori, chiede di essere autorizzata a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 200.000.000 al tasso del 6,40 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto succitato, da corrispondersi in obbligazioni 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di venti anni, ammortizzabili mediante rimborso di capitale costante nella misura annua di L. 10.000.000 per il ventennio, mutuo riscattabile anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato del 0.50 % a titolo di rimborso spese e di commissione;

Considerato che le obbligazioni preesistenti da assorbire e i vasti lavori eseguiti nella IV zona giustificano l'impiego della somma derivante dal mutuo ipotecario da contrarsi dalla Società Telefonica Tirrena;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modicazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena (TETI), concessionaria della IV Zona telefonica in forza della convenzione 17 aprile 1925, repertorio 1477, approvata con R. decreto del 23 aprile 1925, n. 508, e delle convenzioni aggiuntive 23 dicembre 1927, rep. 45; 29 giugno 1928, rep. 59; 11 dicembre 1928, rep. 70; 16 luglio 1929, rep. 104, e 21 dicembre 1929, rep. 130; approvate rispettivamente coi Regi decreti 2 febbraio 1928, n. 192; 5 aprile 1928, n. 1591; 13 dicembre 1928, n. 2953; 26 luglio 1929, n. 1409, e 28 febbraio 1930, n. 132, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di L. 200.000.000 al tasso del 6.40 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, ai sensi del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, da corrispondersi in obbligazioni 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di anni venti, ammortizzabili mediante rimborso di capitale costante nella misura annua di L. 10.000.000 per il ventennio. Il mutuo potrà essere riscattato anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato del 0,50 % a titolo di rimborso spese e commissione.

Art. 2.

Tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del più volte citato Regio decreto-legge, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza e revoca della concessione previsti così dalla convenzione che dall'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Tirrena in tutti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e proceda, quindi, al riscatto del mutuo stesso, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi, diminuito come al seguente capoverso, eccettuati beninteso gli impianti di cui al successivo art. 4, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti di portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, numero 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Tirrena, in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma dell'articolo 8, n. 2, della convenzione 17 aprile 1925 e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta prorità sul valore di tutti gli impianti, non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 4.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefonica Tirrena non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Art. 5.

In dipendenza dell'operazione di cui ai precedenti articoli, la Società Telefonica Tirrena assolverà, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'obbligo connesso col disposto dell'art. 7 delle condizioni di sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla Società stessa, mediante permuta di tali obbligazioni, con altrettante obbligazioni dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

L'Istituto predetto è autorizzato a consegnare alla Società Telefonica Tirrena, fino alla concorrenza delle obbligazioni in circolazione suddette, ammontanti a n. 216.118, un numero di obbligazioni dell'Istituto pari a quello delle obbligazioni della Società medesima, dalla stessa ritirate.

Esso Istituto, invece, tratterrà in garanzia quella parte di proprie obbligazioni corrispondenti al numero di obbligazioni Società Telefonica Tirrena che eventualmente non venissero presentate dalla Società per il cambio, restando demandato al contratto di mutuo ogni ulteriore disciplinamento di rapporti al riguardo.

Le somme ricavate dal collocamento delle residuali numero 183.882 obbligazioni dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, di cui al presente decreto, saranno depositate presso l'Istituto stesso e saranno svincolate in favore della Società Telefonica Tirrena previa autorizzazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 15 Ufficio risc. poste, foglio n. 117. — BONANNI.

(6400)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1236 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Antonio, figlio di padre ignoto e di Maria Bursich, nato a Dignano il 1 settembre 1865 e abitante a Altura (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Perusco illeg. di Eufemia nata a Dignano il 13 marzo 1880, ed ai figli nati a Altura (Pola): Raffaele, il 17 dicembre 1907; Maria, il 20 maggio 1909; Martino, il 3 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4387)

N. 1863 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giovanni, figlio del fu Vilibaldo e di Adele Paolato, nato a Dignano d'Istria il 1° maggio 1895 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cociancich di Biagio e di Caterina Marussich, nata a Capodistria il 14 aprile 1900, ed al figlio Sergio, nato a Capodistria il 29 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4388)

N. 1937 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcich » (Bolcic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcich (Bolcic) Carlo, figlio del fu Giovanni e di Francesca Cerkvenik, nato a Ocisla (Erpelle Cosina) il 31 maggio 1893 e abitante a Erpelle-Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Francesca Cerkvenik fu Martino e di Maria Bozieglav, vedova di Giovanni Bolcich, nata a Roditti (Trieste) il 28 gennaio 1852.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4389)

N. 1923 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Zaccaria, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Garbaz, nato a Neresine il 30 dicembre 1875 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4390)

N. 1924 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Antonio, figlio di Antonio e di Domenica Dedominicis, nato a Neresine il 29 luglio 1888 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4391)

N. 1858 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcich » (Bolcic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcich Giovanni, figlio di Andrea e della fu Giovanna Memon, nato a Bresenza (Capodistria) il 27 dicembre 1878 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Machne fu Giovanni e di Maria Drusina, nata a Ariance il 19 marzo 1886, ed al padre Andrea fu Luca e fu Anna Nemaz, nato a Presnizza il 15 ottobre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4395)

N. 1861 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Apollonio Maria, nato a Pobeghi (Capodistria) il 15 marzo 1881 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pe-

carz di Giuseppe e di Michela Bertoch, nata a Pobeghi (Capodistria) il 25 agosto 1896, ed ai figli nati a Pobeghi (Capodistria): Cristiano, il 17 marzo 1920; Giuseppe, il 10 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4396)

N. 1930 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Giuseppe, figlio di Antonio e di Domenico Dedominicis, nato a Neresine il 19 marzo 1892 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4393)

N. 1868 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bosich Adele ved. di Vilibaldo, figlia del fu Giuseppe Paolato e della fu Maddalena Riosa, nata a Capodistria il 17 ottobre 1864 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Mario, nato a Dignano il 24 ottobre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 175.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 agosto 1932 – Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	67.55
Francia (Franco)	76.47
Svizzera (Franco)	379.10
Albania (Franco)	375.15
Argentina (Peso oro)	--
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	--
Bulgaria (Leva)	--
Canadà (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	--
Danimarca (Corona)	3.57
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	--
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.865
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	11.40
Spagna (Peseta)	157.25
Svezia (Corona)	3.46
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	73.25
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	46.625
Consolidato 5 %	80.275
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	99.55
Id. id. Id. 1940	98.875
Id. id. Id. 1941	98.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.10

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.